

**CONVENZIONE FRA L'IPAB G.BISOGNIN E L'ASSOCIAZIONE -----DI -----
PER ATTIVITA'DI TRASPORTO SOCIALE E RICREATIVA**

Il giorno -----con la presente scrittura privata, l'ente Ipab G.Bisognin servizi socio assistenziali (di seguito solo IPAB),
con sede in Meledo di Sarego (VI) Via G.Bisognin n. 6,
codice fiscale e partita IVA 02375100241 qui rappresentato dalla Signora Bonavigo Iside nata a Sarego (VI) il 04.09.1949

e
l'Associazione senza scopo di lucro denominata _____IGO
(di seguito solo Associazione) con sede in _____Via_____ codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signor _____, nato a _____) il _____, CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso che:

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL; quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province, e altri Enti pubblici svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";

- il Codice civile;

- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di

interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

- il possesso di requisiti di moralità professionale;

- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Considerato, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno-----2020 al giorno _-----2020 è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.casariposobisognin.it, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata

----- svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali *Volontariato*- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Veneto : -----;

- lo schema della presente è stato approvato con determina n. 49 del 04.03.2020; Tanto richiamato e premesso, Ipab G.Bisognin ed Associazione ----- convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Ipab e associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Ipab si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, assieme alla stessa ,organizza una coprogettazione per la definizione dei seguenti specifici progetti: attività di trasporto sociale e altre attività di carattere sociale .

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività in oggetto ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Nel Rispetto delle finalità del volontariato, gli uffici dell'Ipab G.Bisognin di Sarego mediante proprio personale e l'Associazione -----, coordineranno i volontari , tenendo conto che l'attività di volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività degli Enti istituzionalmente preposti ai servizi pubblici.

Articolo 3 – Progetto di intervento

Il progetto proposto ed elaborato con l'associazione viene svolto in favore delle persone autorizzate dall'Ipab, per effettuare trasporti, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

A) Anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, nonché persone affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi:

- accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia;
- accompagnamenti a centri sanitari/riabilitativi/rieducativi;
- ritiro di farmaci e prodotti per alimentazione artificiale, e presidi vari (dispositivi medico chirurgici, materiali per medicazioni, disinfettanti, varie) presso i depositi dell'AULSS 8 "Berica", nell'ambito della Convenzione;

B) Anziani o disabili: trasporto a centri semi-residenziali /socio-riabilitativi/educativi;

C) Impossibilità accertata, per i suddetti utenti, di una rete familiare atta a garantire servizi di accompagnamento ;

D) Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza. Non è consentito infatti il trasporto di:

- ammalati gravi,
- persone affette da malattie contagiose,
- per ricoveri urgenti in Ospedale.

I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell'ambito del territorio comunale e nell'ambito provinciale o interprovinciale. Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, esclusivamente per ragioni di carattere sanitario, (visite ospedaliere, esami clinici, ecc.), previa formale autorizzazione da parte dell'Ente.

L'espletamento dell'attività avverrà con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie dell'Ente o messe a disposizione dall'associazione. Sarà possibile effettuare dei trasporti sociali straordinari, sulla base di specifiche richieste da parte dell'Ipab per comprovate esigenze. L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

Il progetto include altre attività occasionali di carattere sociale e ricreativo.

Articolo 4 – Durata

L'Ipab si avvale dell'Associazione-----, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01.04.2020 e scadenza il 31.12.2021. E' possibile una proroga tecnica di mesi 4 nella fase di rinnovo dell'affidamento.

Articolo 5 – Continuità nell'erogazione del servizio

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Articolo 6 – Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionante l'Associazione mette a disposizione indicativamente n.-----volontari.

Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell'attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Spetta alle organizzazioni di volontariato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Al volontario possono essere soltanto rimborsati, tramite l'Associazione, le spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'attività prestata, sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti. Con cadenza semestrale l'associazione si impegna a trasmettere all'Ipab un prospetto dei rimborsi spese sostenute per il progetto.

Articolo 7 – Rimborsi erogati dall'Ipab

Il progetto prevede un costo di €. 12.750,00 per l'esercizio 2020 e €. 17.000,00 per l'esercizio 2021, con un rendiconto mensile sulla base dei costi diretti e indiretti. Fra le quali rientrano gli oneri relativi alla copertura assicurativa e i costi indiretti per la quota parte di competenza come da art. 56 comma 4 D.lgs n. 117 del 03.07.2017.

L'erogazione del rimborso da parte dell'Ipab disposto entro 30 giorni dalla presentazione al di un rendiconto mensile. La documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Associazione.

Articolo 8 – Controlli

L'Ipab, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente l'andamento del progetto, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

Articolo 09 – Responsabilità

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da ----- Agenzia di__ numero -----_ in data -----_scadenza ----
-----; polizza infortuni cumulativa nr. -----scadenza-----;

Articolo 10 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ipab ha facoltà di risolvere la presente per ogni eventuale inadempimento del progetto sociale.

Inoltre, l'Ipab può risolvere la presente:

– qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ipab.

Articolo 11 – Controversie

I rapporti tra Ipab ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del progetto, ove non risolte in sede bonaria, saranno decise mediante apposito arbitrato.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto il servizio non prevede una remunerazione ma solo un rimborso (parere consiglio di Stato 2052/2018).

Articolo 14 – Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Ipab ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Ipab ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986), con spese a carico della parte richiedente.

Ipab ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo

Data_____

p. l'Ipab G.Bisognin _____ La Presidente_____

p. L'associazione_____ Il Presidente_____